

Pubblicazione n. 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A
**Modalità di espressione del voto
per l'elezione del sindaco
e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti**

ESEMPLIFICAZIONI

INTRODUZIONE

Il presente Allegato A costituisce parte integrante della Pubblicazione n. 2 “Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione” ed è finalizzato ad agevolare i componenti l’Ufficio elettorale di sezione nell’attribuzione del voto. Le rappresentazioni grafiche di seguito riportate non riproducono il contenuto reale della scheda elettorale ma costituiscono mere esemplificazioni, elaborate sulla base del modello di scheda previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 24 gennaio 2014, integralmente riportato nella Pubblicazione n. 1/C “Normativa applicabile”.

Resta fermo il principio sancito all’art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in forza del quale “il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti”. Di seguito si elencano le disposizioni normative che disciplinano le modalità di espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- art. 71, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- art. 5, comma 1 e art. 6, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 132/1993;
- art. 57 e art. 64 del D.P.R. n. 570/1960.

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista n. 1 collegata (art. 6, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla per l'impossibilità, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di esprimere il c.d. voto disgiunto, cioè per un candidato a sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata (art. 71, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... TIZIO	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R n. 132/1993; art. 71, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CAIO	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CAIO	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e alla lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato della lista n. 2. Il voto è valido per il candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e per la lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per TIZIO (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, quarto comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

1	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 71, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
CAIO	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e CAIO sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO. E' nulla la preferenza per CAIO (art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
MEVIA	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri, di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
CAIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

COMUNI CON POPOLAZIONE
TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO CAIO MEVIA	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
..... 	

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La scheda, relativa al turno di ballottaggio in qualsiasi comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, è nulla perchè, fermo restando che nel turno di ballottaggio stesso la competizione è tra i due candidati alla carica di sindaco che nel primo turno hanno conseguito, in parità fra di essi, il maggior numero di voti, i due segni di voto tracciati rendono non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993; art. 64, primo comma, del T.U. n. 570/1960).